

Ddl 223/XV - legge di stabilità

1. Articolo 17: Siano inseriti anche i Diplomatici magistrali, unici abilitati rimasti fuori dalle nuove Graduatorie (e così congeliamo - raffreddiamo tutti i contenuti)

Le misure transitorie annunciate, volte alla stabilizzazione del personale docente della Scuola a carattere statale, danno risposta alle richieste per parte sindacale di tutelare chi opera da anni nella Scuola in Trentino. E pur tuttavia, il disposto congiunto tra normativa vigente sulle graduatorie provinciali e la proposta testé presentata porta ad escludere una sola, piccola, parte di docenti abilitati. Si ritiene necessario che il concorso sia bandito anche per la Scuola Primaria ovvero che anche i docenti in possesso di diploma di abilitazione magistrale conseguito ante 2001 2002 possano partecipare alla prova per soli titoli.

Analoghe misure, in riferimento al reclutamento fondato sulla valorizzazione delle risorse interne, dovranno essere previste per tutto il personale del Comparto Scuola: dalla Formazione Professionale al Personale ATA, dalla Scuola dell'Infanzia agli Assistenti Educatori.

2. ULTERIORI RISORSE PER LE COPERTURE CONTRATTUALI

Come già richiesto, è necessario siano stanziati risorse aggiuntive per la chiusura dei Contratti del personale ATA, assistente educatore, insegnante delle scuole dell'infanzia e coordinatori pedagogici, docenti della formazione professionale (Comparto scuola e formazione). In particolare si segnala la necessità di completare la progressione orizzontale effettuata nel 2017 e di individuare una specifica indennità per gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia con competenze linguistiche.

Ddl 222/XV - collegata alla legge di stabilità

art. 8 - LP 13/1977 - Ordinamento della Scuola dell'Infanzia

Si chiede la modifica della legge 13. Le previsioni contenute negli artt. 46 e 50, criteri per le assunzioni, garanzie per i perdenti posto, priorità di assunzioni a chi è già in servizio, siano estese a tutto il personale.

E' necessario inserire uno specifico comma, all'interno del presente articolo, che vada a modificare il vigente comma 6 dell'art. 25 bis della LP 13/1977, al fine di eliminare il vincolo triennale di permanenza su sede.

Come per il personale docente della Scuola pubblica a carattere statale, si chiede venga solo il vincolo di permanenza triennale su sede, in favore di una premialità da regolare attraverso apposita contrattazione. E' necessario inserire uno specifico comma, allineato dell'articolo 8, che vada a modificare il vigente comma 6 dell'art. 25 bis della LP 13/1977.

art. 10- LP 05/2006 - Modificazioni della Legge Provinciale sulla Scuola.

A) TOGLIERE IL VINCOLO TRIENNALE

PER I DOCENTI. Il disposto congiunto del comma 4 con il comma 11 di fatto NON elimina il vincolo di permanenza triennale, come annunciato dal Presidente (e come nell'intento del legislatore).

E' necessario cancellare i primi due periodi del comma 2 bis - art. 94 LP 5/06. E precisamente:

~~[2 bis. Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.]~~

PER GLI ATA-AE-Formazione Professionale

Medesima richiesta la si avanza per tutto il personale del Comparto Scuola.

Per togliere lo stesso vincolo al personale ATA - AE - Formazione Professionale sia modificato il comma 4 dell'articolo 95, LP5/06.

B) VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE.

Si chiede la modifica dell'articolo 87 bis della Legge sulla Scuola.

In riferimento alla *valorizzazione del merito del personale docente* sarà necessario prevedere un rinvio alle competenze didattiche del Collegio Docenti, così come un rimando alla regolazione negoziale di ogni tipo di retribuzione accessoria.